

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL RIMBORSO CONTRIBUTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI PER SPESE DI TRASPORTO FERROVIARIO

ART. 1

Al fine di favorire il diritto allo studio agli studenti universitari residenti in questo Comune, verrà garantito il rimborso/contributo per le spese di trasporto ferroviario sostenute dagli stessi per frequentare le lezioni e sostenere gli esami.
Non sono effettuati rimborsi per l'utilizzo di autobus di linea, per mezzi privati, per consumo di carburante del proprio mezzo.

ART. 2

Hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, gli studenti, frequentanti le facoltà universitarie aventi sede in Palermo, residenti nel Comune di Capaci da almeno due anni all'atto della presentazione dell'istanza per accedere al beneficio, sia iscritti a corsi di laurea breve sia a corsi di laurea normali.

Inoltre, hanno diritto gli studenti che frequentano corsi di specializzazione post-laurea. Tali categorie potranno usufruire del rimborso in relazione alla disponibilità di bilancio secondo i criteri di seguito elencati.

ART. 3

Il rimborso sarà corrisposto in modo differenziato, tenendo conto delle seguenti fasce di reddito ISEE relative al nucleo familiare dello studente:

- 1[^] Fascia: Famiglie con reddito ISEE fino a €. 10.632,94 ai sensi del D.P.C.M. n.320/99;
- 2[^] Fascia: Famiglie con reddito ISEE fino a €. 15.000,00;
- 3[^] Fascia: Famiglie con reddito ISEE fino a €. 20.000,00.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli risultanti dall'attestazione ISEE relativa all'anno solare precedente.

ART. 4

Gli studenti appartenenti a nuclei familiari i cui redditi rientrano nelle fasce indicate all'art. 3 otterranno, ove possibile sulla base dello stanziamento di bilancio, i seguenti rimborsi:

- studenti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito rientrante nella 1[^] fascia: quota pari al 70% delle spese effettivamente sostenute e dimostrate;
- studenti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito rientrante nella 2[^] fascia: quota pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e dimostrate;

- gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito rientrante nella 3^a fascia: una quota pari al 30% delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

ART. 5

Gli studenti universitari che intendono usufruire del suddetto rimborso/contributo dovranno dimostrare, mediante idonea certificazione, di non essere studenti fuori corso. Agli studenti fuori corso verranno destinate eventuali economie in base alle fasce di reddito indicate nel precedente art. 1.

ART. 6

Gli studenti universitari che intendono usufruire del rimborso/contributo di cui all'art. 1 dovranno far pervenire, entro il termine perentorio del 28 Febbraio di ogni anno, apposita istanza con indicate le generalità complete del richiedente e il corso frequentato, corredata dalla documentazione di seguito specificata:

1. certificato di iscrizione all'università;
2. copia dell'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa al nucleo familiare riferita all'ultima dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione risultano già scaduti;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese sostenute sono esclusivamente riferite alla frequenza del corso universitario;
4. biglietti o abbonamenti con allegata autocertificazione di frequenza dei corsi indicante la durata ed il periodo dei corsi frequentati.

Per il primo anno il termine sarà reso noto mediante avviso pubblico.

ART. 7

Si procederà al rimborso in favore degli studenti che hanno presentato istanza entro i termini stabiliti dall'art. 6, previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, delle spese effettivamente sostenute, riferite all'anno solare precedente.